



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

76/2012

SETTEMBRE/10/2012 (*)

21 Settembre 2012

**L'OMESSA O TARDIVA
COMUNICAZIONE DEI DATI
FISCALMENTE RILEVANTI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME
FISCALE AGEVOLATO DI CUI
ALL'ART. 148 DEL TUIR E DELL'ART. 4
DEL DPR 633/72 PER GLI ENTI
ASSOCIATIVI, DA PRESENTARE
GENERALMENTE ENTRO 60 GIORNI
DALLA DATA DI COSTITUZIONE
DELL'ENTE, È SANABILE GRAZIE
ALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.L. 16/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE N.44 DEL**

26/04/2012.

Come noto, ***l'art. 30, commi 1-3-bis, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185*** (convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, ***per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello denominato EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.***

Si rammenta, che per gli enti di nuova costituzione il suddetto modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione stessa; in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati il modello va ripresentato entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata tale variazione.

Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art. 148, comma 8 del TUIR e dell'art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (a titolo esemplificativo: divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, e così via).

ATTENZIONE

La mancata presentazione del modello EAS comporta di fatto la trasformazione dell'ente da non commerciale a commerciale, considerata la rilevanza per questi enti delle entrate da quote sociali e dei corrispettivi dai soci rispetto al totale delle entrate, con tutte le conseguenze connesse in termini di tassazione e di tenuta della contabilità.

La norma istitutiva del modello EAS di fatto non prevedeva la possibilità di sanare la mancata presentazione del modello e di tutto il pregresso.

Il Legislatore, con il D.L. n. 16/2012, ha previsto la possibilità di sanare la mancata presentazione, sempre che sussistano i requisiti di soggettivi di Legge e che non sia già stata contestata dall'amministrazione finanziaria l'irregolarità, pagando una sanzione di 258,00 euro.

Nel dettaglio, ***l'art. 2, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16*** (convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo.

La relazione illustrativa al D.L. 16/2012 ha precisato che con il suddetto comma 1, ***"in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile."***

La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla relazione illustrativa, ***anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello EAS.***

Premesso tutto ciò, si segnala che entro il 30/09/2012, gli enti associativi possono regolarizzare la mancata presentazione del modello EAS.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione potrà riguardare:

- **gli enti associativi che abbiano omesso la presentazione del modello EAS entro il termine del 31/03/2011**, termine che l'Amministrazione Finanziaria con l'art.1 c. 1 del D.L. 225/2010, in via del tutto eccezionale, aveva previsto per la **regolarizzazione**, prevedendo, **la proroga del termine per la prima trasmissione del modello**.
- **gli enti associativi costituitisi nell'anno 2011 o nel corso del 2012 che abbiano omesso la presentazione del modello nel termine di 60 giorni dalla costituzione**.

Pertanto, gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali previsti e che non hanno però ottemperato all'invio del modello nei termini previsti, possono evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali presentando detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato (semplificando, entro il 30 settembre 2012 le associazioni con bilancio chiuso al 31/12/2011 ed entro il 30/03/2013 le associazioni che chiuderanno il bilancio al 30/06/2012).

Naturalmente si ricorda che per poter accedere alla regolarizzazione non devono essere in atto accessi, verifiche fiscali a carico dell'associazione.

MODALITA' OPERATIVE DELLA REGOLARIZZAZIONE

Al fine di regolarizzare la propria posizione e sanare la mancata presentazione del modello, occorrerà che l'ente associativo provveda contestualmente:

- 1. Alla presentazione telematica del modello EAS "tardivo";***
- 2. Al pagamento sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l'importo minimo previsto dall'art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97.***

La sanzione deve essere versata tramite modello **F24** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ma **senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.**

Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al modello EAS tramite F24 è 8114 denominato "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, d.lgs.n.471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS". Come anno di riferimento andrà indicato il 2012.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC